

DIRETTIVE PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3 BIS DEL D.P.G.P. 29 GIUGNO 2000, N. 13-31/LEG.

Art. 1 Oggetto

1. Le presenti direttive vengono emanate ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della L. P. 11 settembre 1998, n. 10), come introdotto dall'art. 3 del D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg.

2. Le presenti direttive si ispirano al principio cautelativo, perseguendo la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e tengono conto dell'esigenza di un corretto insediamento dal punto di vista paesaggistico degli impianti fissi di telecomunicazione come enunciato dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

Art. 2 Criteri generali di localizzazione

1. Gli impianti di cui trattasi sono collocati nelle aree ritenute idonee dall'Amministrazione comunale nei propri atti o strumenti di pianificazione e/o programmazione.

2. Nell'individuazione delle aree ritenute idonee ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione di cui all'art. 2 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., sono stati contemplati i seguenti criteri:

- distanza adeguata da insediamenti residenziali esistenti e di probabile sviluppo successivo,
- salvaguardia di porzioni di territorio che per particolare vocazione od ubicazione, sono da tutelare dal punto di vista paesaggistico ed ambientale,
- viabilità ed allacci tecnologici esistenti o comunque di agevole apprestamento,
- probabile pianificazione urbanistica futura sia in termini di infrastrutture stradali, che di nuove urbanizzazioni,
- presenza di altre strutture simili od altre opere di infrastrutturazione del territorio,
- esigenza di copertura del territorio comunale da parte del servizio di telefonia.
- principio della concentrazione delle apparecchiature anche di gestori diversi in unica zona
- divieto di installare nuovi impianti di qualsiasi potenza:
 - a) negli ambiti specificatamente destinati a servizi sociali, assistenziali, sanitari, all'istruzione, al culto, nonché nelle aree cimiteriali comprensive delle fasce di rispetto, così come individuati dal PRG;
 - b) nelle aree destinate a Parco pubblico e verde pubblico, così come individuati dal PRG;
 - c) nelle aree adibite a biotopo così come indicate dal PRG;
 - d) nelle aree destinate a fasce di rispetto dei laghi così come indicate dal PRG;
 - e) nelle aree di protezione dei corsi d'acqua;

- f) nelle aree ove vi sia la presenza di elementi di interesse storico archeologico così come individuate dal PRG;
- g) nei centri storici e relative fasce di rispetto, come definite nel PRG
- h) in edifici e complessi edilizi isolati di interesse storico artistico.

Art. 3

Individuazione delle aree

1. Tenendo conto dei criteri di cui all'art. 2 ed analizzando le caratteristiche del territorio urbanizzato del Comune di Cembra che presenta una conformazione, in parte montuosa e in parte pianeggiante, con una edificazione residenziale concentrata oltre che nel centro storico anche nella Campagna Rasa – e quindi con una edificazione sviluppatasi per lo più in modo longitudinale lungo l'asse viario della S.S. 612 che lo attraversa – e la presenza di attività artigianali e industriali sparse, è stata individuata un'area vasta, posta all'inizio dell'abitato a monte della SS 612, ritenuta idonea ad ospitare eventuali impianti fissi di telecomunicazione. Tale area risulta evidenziata nell'allegata cartografia.

Art. 4

Criteri di mimetizzazione

1. Nell'installazione di nuovo impianti di telecomunicazione:

- a) sono adottate tutte le opportune misure per mimetizzarli tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate;
- b) sono adottate tutte le opportune misure per evitare lo sveltamento rispetto ai crinali e alle sommità delle emergenze orografiche.

Art. 5

Accesso all'area

1. L'accesso all'area è garantito di norma tramite la viabilità esistente.

2. Ove ciò risultasse assolutamente impossibile l'eventuale nuova viabilità di accesso è realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione ed evitando comunque tracciati in roccia o esposti a particolari visuali.

Art. 6

Area impianti

1. Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo sono rinverdate mediante riporto di terreno vegetale.

2. Le scalinate sono realizzate in pietra locale, legno, o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche.

3. È consentito, per le recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo secondo le indicazioni tecniche della Commissione edilizia comunale.

4. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti.

Art. 7

Procedimenti autorizzatori e concessori

1. L'istruttoria dei procedimenti autorizzatori e concessori di cui all'art. 4 del regolamento provinciale, è subordinata all'accertamento, in prima istanza, da parte del Comune, della conformità della localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione con le presenti direttive.

2. Ai fini del rilascio dei permessi di costruzione è preventivamente necessario acquisire da parte del richiedente la disponibilità del terreno.

3. A garanzia della copertura dei danni arrecati alla proprietà pubblica da parte del costruttore o del gestore potrà essere richiesta idonea cauzione in relazione all'entità dell'intervento o degli interventi.

4. Oltre alle presenti direttive di carattere generale, gli impianti fissi di telecomunicazione dovranno inoltre conformarsi ai criteri specifici di localizzazione stabiliti ai sensi dell'art. 3 del regolamento provinciale e contenuti nella delibera della Giunta Provinciale n. 3260 del 7 dicembre 2001.

Art. 8

Dismissione degli impianti

1. Nel momento in cui venisse meno la funzione in virtù della quale sono stati installati gli impianti in seguito ai provvedimenti autorizzatori e concessori di cui all'art. 4 del regolamento provinciale, il titolare dovrà provvedere, entro sei mesi, alla demolizione e rimozione di tralicci, antenne e manufatti di servizio, escludendo una modifica della loro destinazione d'uso e dovrà ripristinare l'area alle condizioni consone con la previsione urbanistica.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 dovranno essere anticipatamente garantiti al momento della presentazione della domanda attraverso la sottoscrizione di un atto unilaterale da parte del gestore dell'impianto e del proprietario del fondo interessato.

3. Nel caso di inadempienza rispetto a quanto previsto dal comma 1, provvederà il Comune addebitandone i relativi costi al titolare dell'autorizzazione o concessione e, in subordine, al proprietario del fondo interessato.

Allegato: cartografia.